

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa. Nuovo testo unificato C. 1373 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	70
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo</i>)	78

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio. Atto n. 183 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>) .	72
Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione. Atto n. 185 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	74
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere</i>)	82
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	77

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 agosto 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.20.

Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa. Nuovo testo unificato C. 1373 e abb. (Parere alla XIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 agosto 2015.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione due note predisposte, rispettivamente, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Ragioneria generale dello

Stato (*vedi allegato 1*), contenenti risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nel corso della precedente seduta.

Sergio BOCCADUTRI (PD), *relatore*, alla luce della documentazione testé depositata dalla rappresentante del Governo, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato del progetto di legge C. 1373 e abb., recante Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della Canapa;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il Corpo forestale dello Stato o altro soggetto individuato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in relazione all'eventuale trasferimento delle funzioni in materia di polizia ambientale ai sensi della normativa vigente, svolgerà i necessari controlli, inclusi i prelievi e le analisi di laboratorio, previsti dall'articolo 4, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

i piani di settore di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, richiamati all'articolo 6, sono stati finanziati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), con 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, e per gli anni successivi con le risorse derivanti dal rifinanziamento degli interventi di cui alla legge n. 499 del 1999 disposto annualmente dalla legge di stabilità;

l'obbligo posto a carico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dall'articolo 6, comma 1, di destinare annualmente una quota delle risorse disponibili per i citati piani di settore al miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore

della canapa deve intendersi condizionato alla effettiva sussistenza di risorse disponibili, da considerarsi quale limite massimo di spesa, fermo restando che la predetta destinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento;

l'effettivo ammontare delle risorse da destinare a tale finalità potrà essere definito, nel rispetto del citato limite di spesa, soltanto sulla base delle risorse che si renderanno annualmente disponibili per il finanziamento dei predetti piani di settore;

appare necessario precisare, all'articolo 6, comma 2, che le risorse da destinare per quota parte al finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo sono quelle già iscritte in bilancio sulla base della legge n. 499 del 1999 per provvedere all'attività istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

le spese eventualmente derivanti dalla realizzazione di piccole produzioni a carattere dimostrativo e dalla promozione di iniziative di formazione di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8, saranno sostenute nell'ambito delle risorse di bilancio già previste a legislazione vigente, stante il carattere meramente facoltativo degli interventi previsti dai medesimi articoli;

la promozione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di un sistema di qualità alimentare per i prodotti derivanti dalla canapa, di cui all'articolo 10, potrà essere realizzata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

appare necessario inserire un'apposita clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione dell'intero provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali destina, con proprio decreto, una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il *con le seguenti:* Una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, può essere destinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al;

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente: ART. 10-bis (Clausola di invarianza finanziaria). 1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

Vincenzo CASO (M5S), con riferimento alla prima delle due condizioni proposte, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dal relatore, chiede delucidazioni in merito alle modalità di finanziamento degli interventi volti al miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore della canapa, di cui al comma 1 dell'articolo 6 del provvedimento in discussione.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI precisa che gli interventi richiamati dal deputato Caso potranno essere finanziati, come si evince dalla proposta di parere del relatore, a valere su una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sulla base

dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 499 del 1999, come eventualmente rideterminata, di anno in anno, dalla legge di stabilità.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 5 agosto 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio.

Atto n. 183.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 luglio 2015.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI rileva che la compensazione tra effetti diretti di minore entrata ed effetti indotti di miglioramento dei saldi conseguenti ad un innalzamento del livello di adeguamento spontaneo trova fondamento esclusivamente in valutazioni di ordine qualitativo in merito al prevedibile effetto delle nuove misure ridotte sulle condotte dei contribuenti. Per gli ulteriori aspetti evidenziati dal relatore nel corso della seduta del 23 luglio scorso, si rimette invece alle valutazioni della Commissione.

Tea ALBINI (PD), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio (atto n. 183);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che la compensazione tra effetti diretti di minore entrata ed effetti indotti di miglioramento dei saldi conseguenti ad un innalzamento del livello di adeguamento spontaneo trova fondamento esclusivamente in valutazioni di ordine qualitativo in merito al prevedibile effetto delle nuove misure ridotte sulle condotte dei contribuenti;

ritenuto che:

le disposizioni del provvedimento in esame siano caratterizzate da sostanziale neutralità sul piano finanziario, anche nell'ipotesi in cui gli effetti finanziari delle sanzioni vengano scontati nelle previsioni tendenziali;

l'onere ascrivito al provvedimento in via meramente precauzionale, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, viene previsto per anni non coincidenti con quelli in cui potrebbero prodursi gli effetti finanziari per i fatti passibili di sanzioni, considerato il lasso di tempo che di regola intercorre tra le condotte sottostanti e l'applicazione delle sanzioni;

la temporaneità della disciplina sanzionatoria prevista dal provvedimento, peraltro non contemplata dai principi e criteri direttivi di delega, non sembra ancorata a effettive necessità finanziarie e, dal punto di vista ordinamentale, potrebbe dar luogo a profili problematici in sede di attuazione, con conseguenti rischi di contenzioso;

valutata pertanto l'opportunità, da un lato, di introdurre a regime la nuova disciplina sanzionatoria, dall'altro, di prevedere, in luogo dello stanziamento di risorse in via precauzionale, un attento

monitoraggio degli effetti finanziari prodotti dalla disciplina medesima, ai fini dell'adozione delle eventuali misure correttive, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 31, comma 1, sopprimere le seguenti parole: e fino al 31 dicembre 2017.

Conseguentemente al medesimo articolo 31 sostituire il comma 1-bis con i seguenti: 1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

b) l'articolo 27, comma 18, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c) l'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

d) l'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2016, all'articolo 32, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole « o compensi » e le parole « i prelevamenti o » sono soppresse.

Sostituire l'articolo 32 con il seguente: Articolo 32 (Disposizioni finanziarie). 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto e, ove necessario, adotta, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, le occorrenti iniziative legislative volte alla correzione dei predetti effetti, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge medesima, qualora tali scosta-

menti siano in procinto di verificarsi al termine dell'esercizio finanziario. ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione.

Atto n. 185.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 luglio 2015.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, con riferimento alle specifiche osservazioni svolte dalla deputata Castelli nel corso della seduta del 23 luglio scorso, rileva che la previsione della soppressione della cosiddetta « clausola aperta » di inesigibilità di cui alla lettera f) del vigente comma 538 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, ossia quella relativa a « qualsiasi altra causa di inesigibilità del credito sotteso », ha l'obiettivo di evitare la presentazione di istanze dilatorie da parte del contribuente per beneficiare della sospensione della riscossione, soprattutto al fine di ottenere, in caso di mancata risposta dell'ente creditore nel termine di duecentoventi giorni, l'annullamento di diritto delle somme iscritte a ruolo. Segnala, infatti, come sia stata riscontrato un uso strumentale dell'istituto da parte di contribuenti che, presentando la dichiarazione senza eccepire motivi fondati, intendono ciò nonostante beneficiare della sospensione della riscossione, magari sperando nell'eventuale mancata risposta

dell'ente creditore nei duecentoventi giorni, che – in base alla normativa vigente – comporta l'annullamento di diritto delle somme iscritte a ruolo.

Con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nel corso della citata seduta, precisa che la modifica apportata al comma 539 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame, consistente nella soppressione del termine di 60 giorni, decorso il quale l'ente creditore è tenuto a rispondere al debitore, non comporta effetti negativi in termini di cassa. Osserva, infatti, che per effetto della citata disposizione non si determina un allungamento dei tempi necessari per la conclusione della procedura di riscossione, ma anzi si produce l'effetto opposto, giacché la soppressione di tale termine, che nella realtà limita l'operatività dell'ente creditore, consentirà a quest'ultimo di poter rispondere al debitore senza attendere il decorso dei predetti 60 giorni previsto dalla normativa vigente.

Evidenzia altresì che le aspettative di maggior gettito derivanti dall'aumento piuttosto contenuto del numero delle rate previsto dall'articolo 2 saranno inferiori rispetto a quelle determinate dalla maggior rateazione, introdotta nel 2013, riferita ai debiti derivanti da ruolo, fermo restando che la relazione tecnica non attribuisce a tale disposizione un incremento, ma una mera invarianza di gettito.

Segnala la necessità di introdurre all'articolo 9, in materia di oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione, una clausola di invarianza finanziaria, in modo da escludere che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua i criteri e i parametri per la remunerazione degli agenti della riscossione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come novellato dal citato articolo 9, possa comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 10, che interviene sulla disciplina che consente dilazioni di pagamento per i contribuenti in temporanea situazione di difficoltà, ri-

corda che la relazione tecnica ipotizza un maggior incasso di 8 milioni di euro, comprensivi di 500 mila euro a titolo di aggio, che dovrebbe compensare gli effetti negativi derivanti dalla difficoltà di riscossione connessa con la riduzione, da otto a cinque, del numero di rate il cui mancato pagamento comporta la decadenza dalla rateizzazione.

Fa presente inoltre che le disposizioni di cui all'articolo 12 hanno il solo obiettivo di razionalizzare e uniformare la disciplina delle sospensioni dei termini disposte in caso di eventi eccezionali, prevedendo con apposita norma che, in caso di sospensione dei termini relativi al versamento dei tributi, contributi previdenziali, eccetera, siano parallelamente sospesi, per un corrispondente periodo di tempo, tutti gli adempimenti anche processuali e i termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività degli enti impositori. Osserva che tale articolo, come già precisato nella relazione tecnica, attesa peraltro la non prevedibilità e l'elevato grado di aleatorietà dei predetti eventi non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti, anche in considerazione del fatto che gli eventi eccezionali in esame sono quegli eventi imprevedibili e straordinari – quali, ad esempio, terremoti, alluvioni, trombe d'aria, smottamenti – per i quali, con apposito provvedimento, viene disposta la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari in capo ai contribuenti.

Sottolinea, infine, l'opportunità di riformulare la disposizione di cui all'articolo 13, comma 6 – volta ad assicurare la neutralità finanziaria delle norme recate dall'articolo 13 in materia di razionalizzazione degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo – specificando, conformemente alla prassi contabile, che dall'attuazione del citato articolo non devono derivare «nuovi o maggiori oneri» per la finanza pubblica.

Laura CASTELLI (M5S) si dichiara insoddisfatta per la risposta fornita dalla

sottosegretaria De Micheli in ordine alla richiesta di chiarimento da lei avanzata circa le ragioni poste alla base della soppressione dell'articolo 1, comma 538, lettera f), della legge n. 228 del 2012, che consente di esperire la procedura di sospensione legale della riscossione in presenza di «qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso». A suo giudizio, infatti, ai fini di una corretta valutazione in ordine alla opportunità o meno di procedere alla soppressione della predetta disposizione, occorrerebbe tenere ben presente non tanto il carattere in ipotesi pretestuoso o strumentale dei motivi addotti a fondamento delle relative istanze da parte dei contribuenti, bensì il dato quantitativo concernente l'effettivo annullamento di somme iscritte a ruolo all'esito della procedura esperita ai sensi della «clausola aperta» di inesigibilità.

In proposito, ricorda come la finalità dell'intervento da lei svolto nella seduta del 23 luglio scorso fosse appunto quella di ottenere dal Governo una stima circa il numero delle istanze presentate dai contribuenti ai sensi della citata «clausola aperta» di inesigibilità conclusesi positivamente.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel ribadire quanto in precedenza espresso in merito alla soppressione della «clausola aperta» di inesigibilità, in risposta alle considerazioni testé svolte dalla deputata Castelli precisa che tra il 2013 e il primo semestre del 2015 sono state presentate circa 26 mila istanze rientrate nella disposizione da abrogare – di cui 6 mila circa presentate tardivamente – le quali sono state tuttavia dichiarate per lo più inammissibili.

Laura CASTELLI (M5S), pur prendendo atto dei dati testé resi dalla rappresentante del Governo, auspica che sulla questione possano comunque essere svolti ulteriori approfondimenti istruttori, al fine di non penalizzare ingiustificatamente i contribuenti, attraverso la soppressione dell'istituto in parola.

Francesco BOCCIA, *presidente*, osserva che, essendo lo schema di decreto in

esame in via di approvazione definitiva, presumibilmente già nel corso della corrente settimana, da parte del Consiglio dei ministri, la problematica sollevata dalla deputata Castelli potrà essere utilmente affrontata alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva anche attraverso la presentazione di specifici atti di sindacato ispettivo. Formula quindi, in sostituzione del relatore, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (atto n. 185),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la soppressione della « clausola aperta » di inesigibilità di cui alla lettera *f*) del vigente comma 538 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, ossia quella relativa a « qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso », disposta dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del provvedimento in esame, è finalizzata ad evitare la presentazione di istanze meramente dilatorie da parte del contribuente per beneficiare della sospensione della riscossione, soprattutto al fine di ottenere, in caso di mancata risposta dell'ente creditore nel termine di duecentoventi giorni, l'annullamento di diritto delle somme iscritte a ruolo;

la modifica apportata al comma 539 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del provvedimento in esame, consistente nella soppressione del termine di 60 giorni, decorso il quale l'ente creditore è tenuto a rispondere al debitore, non comporta effetti negativi in termini di cassa;

per effetto della citata disposizione, infatti, non si determina un allungamento dei tempi necessari per la conclusione della procedura di riscossione, ma anzi si produce l'effetto opposto, giacché la soppressione di tale termine, che nella realtà

limita l'operatività dell'ente creditore, consentirà a quest'ultimo di poter rispondere al debitore senza attendere il decorso dei predetti 60 giorni previsto dalla normativa vigente;

le aspettative di maggior gettito derivanti dall'aumento piuttosto contenuto del numero delle rate previsto dall'articolo 2 saranno inferiori rispetto a quelle determinate dalla maggior rateazione, introdotta nel 2013, riferita ai debiti derivanti da ruolo, fermo restando che la relazione tecnica non attribuisce a tale disposizione un incremento, ma una mera invarianza di gettito;

all'articolo 9, in materia di oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione, appare necessario introdurre una clausola di invarianza finanziaria, in modo da escludere che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua i criteri e i parametri per la remunerazione degli agenti della riscossione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come novellato dal citato articolo 9, possa comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

con riferimento all'articolo 10, che interviene sulla disciplina che consente dilazioni di pagamento per i contribuenti in temporanea situazione di difficoltà, la relazione tecnica ipotizza un maggior incasso di 8 milioni di euro, comprensivi di 500 mila euro a titolo di aggio, che dovrebbe compensare gli effetti negativi derivanti dalla difficoltà di riscossione connessa con la riduzione, da otto a cinque, del numero di rate il cui mancato pagamento comporta la decadenza dalla rateizzazione;

le disposizioni di cui all'articolo 12 hanno il solo obiettivo di razionalizzare e uniformare la disciplina delle sospensioni dei termini disposte in caso di eventi eccezionali, prevedendo con apposita norma che, in caso di sospensione dei termini relativi al versamento di tributi, contributi previdenziali, eccetera, siano parallelamente sospesi, per un corrispon-

dente periodo di tempo, tutti gli adempimenti anche processuali e i termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività degli enti impositori;

tale articolo, pertanto, come già precisato nella relazione tecnica, attesa peraltro la non prevedibilità e l'elevato grado di aleatorietà dei predetti eventi, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti, anche in considerazione del fatto che gli eventi eccezionali in esame sono quegli eventi imprevedibili e straordinari (ad esempio, terremoti, alluvioni, trombe d'aria, smottamenti, eccetera) per i quali, con apposito provvedimento, viene disposta la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari in capo ai contribuenti;

appare opportuno riformulare la disposizione di cui all'articolo 13, comma 6 – volta ad assicurare la neutralità finanziaria delle norme recate dall'articolo 13 in materia di razionalizzazione degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo – specificando, conformemente alla prassi contabile, che dall'attuazione del citato articolo non devono derivare « nuovi o maggiori oneri » per la finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 9, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Dall'attuazione

delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 13, comma 6, sostituire la parola: oneri con le seguenti: nuovi o maggiori oneri ».

Laura CASTELLI (M5S) formula a nome del gruppo M5S una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*), della quale raccomanda l'approvazione, incentrata, tra l'altro, sulla necessità di non procedere alla soppressione dell'articolo 1, comma 538, lettera f), della legge n. 228 del 2012.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore, mentre esprime parere contrario sulla proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che l'eventuale approvazione della proposta di parere formulata dal relatore comporterà la preclusione della proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, intendendosi conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

ALLEGATO 1

Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa. Nuovo testo unificato C. 1373 e abb.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA RAPPRESENTANTE
DEL GOVERNO**



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO LEGISLATIVO

AOOGAB Ministro
Prot. Uscita del 04/08/2015
Numero **0007910**
Classifica:



Al Ministero dell'economia e delle finanze
Ufficio del Coordinamento Legislativo
ROMA

e, p. c.

Al Capo di Gabinetto
SEDE

Oggetto: AC 1373 - Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della Canapa – risposta alle osservazioni del Servizio del bilancio della Camera dei deputati.

Con riferimento alle osservazioni formulate dal Servizio del bilancio della Camera dei deputati, si rileva quanto segue.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, si osserva che l'obbligo a carico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di destinare una quota delle risorse disponibili per i propri piani di settore per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore della canapa è configurato, come peraltro viene sottolineato dal medesimo Servizio del bilancio, come un limite massimo di spesa, condizionato alla effettiva sussistenza di risorse disponibili. Pertanto l'ammontare effettivo delle risorse potrà essere definito, nel rispetto di tale limite, soltanto sulla base delle risorse che si renderanno annualmente disponibili, con appositi stanziamenti di bilancio, ovvero con rimodulazione delle risorse esistenti, per il finanziamento dei piani di settore.

Al riguardo, si ricorda che i piani di settore di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono documenti programmatici, adottati previo accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono stati finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), con 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Per gli anni successivi, il finanziamento delle specifiche azioni previste in tali documenti programmatici è avvenuto con gli stanziamenti previsti per il rifinanziamento degli interventi di cui alla legge n. 499 del 1999 dalle leggi di stabilità annuali. Si fa presente che è stato già avviato uno specifico studio propedeutico alla redazione di un piano di settore specifico per la canapa.

A valere sull'anno 2015, ove la legge sia approvata in tempo utile, si stima che potrà essere destinato alle finalità previste un importo pari a quello indicato come limite massimo di spesa.

In merito alla previsione, sempre contenuta nell'articolo 6, **comma 2**, relativa alla destinazione di una quota di risorse del Ministero al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo, si precisa che tali interventi vengono annualmente finanziati e previsti nell'ambito dell'attività istituzionale del Ministero, ai sensi della legge n. 499 del 1999. L'intervento normativo impone all'amministrazione di prevedere, tra i progetti finanziabili, anche progetti relativi al settore della canapa, cosa peraltro non esclusa a legislazione vigente.

Si conferma che la finalità è compatibile con gli interventi già previsti a legislazione vigente e con l'attività amministrativa del Ministero.

Con riferimento agli **articoli 7 e 8** (realizzazione di piccole produzioni a carattere dimostrativo e la promozione di iniziative di formazione), in considerazione del tenore facoltativo della disposizione, si conferma che le spese eventualmente derivanti dall'attuazione delle norme potranno essere effettuate compatibilmente con la disponibilità di risorse di bilancio già previste a legislazione vigente.

Con riguardo all'**articolo 10**, che prevede la promozione da parte del Ministero delle politiche agricole di un sistema di qualità alimentare per i prodotti derivanti dalla canapa, si conferma che tale attività potrà essere svolta nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito si evidenzia che, nell'ambito delle competenze della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, è già prevista, a legislazione vigente, la cura e la gestione dei sistemi di qualità alimentari nazionali, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 1305/2013.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'**articolo 4**, laddove si prevede che "il Corpo forestale dello Stato o altro soggetto individuato dal Ministero delle politiche agricole, ambientali e forestali in relazione all'eventuale trasferimento delle funzioni in materia di polizia ambientale ai sensi della normativa vigente è autorizzato a effettuare i necessari controlli, inclusi i prelevamenti e le analisi di laboratorio", si conferma che le suddette attività verranno svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Cons. Marco Caputo





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO VI

Roma, 04 AGO. 2015

Prot. n. 0062162
Rif. Prot. Entrata n. 0061294
Allegati:
Risposta a Nota del:



All' Ufficio Legislativo – Economia
E p.c. Ufficio del coordinamento legislativo
S E D E

OGGETTO: AC 1373 e abb. – Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa. Nota di Analisi degli effetti finanziari del Servizio bilancio della Camera dei Deputati e controdeduzioni del MIPAAF.

Si fa riferimento al provvedimento in oggetto unitamente alla nota di Analisi degli effetti finanziari del Servizio bilancio della Camera dei Deputati ed alle relative controdeduzioni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Al riguardo in merito all'articolo 6, si osserva quanto segue:

- **Comma 1:** il MIPAAF comunica che i Piani nazionali di settore di competenza sono finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la cui autorizzazione di spesa, non più finanziata legislativamente, sarebbe stata alimentata con gli stanziamenti di cui alla legge 499/1999.
In proposito, si segnala che non risulta che negli anni 2014 e 2015 al pertinente capitolo 7643/MIPAAF siano state assegnate risorse della legge 499/1999.
In ogni caso, si prende atto dell'intenzione del MIPAAF di assegnare una quota di tali risorse in sede di riparto 2015 delle risorse della legge 499/1999.
- **Comma 2:** si prende atto della precisazione del MIPAAF in base alla quale gli interventi previsti nel comma in questione saranno finanziati con la legge 499/1999. Si ritiene comunque necessario esplicitare tale circostanza nella disposizione, che dovrebbe essere così riformulata:

Handwritten mark

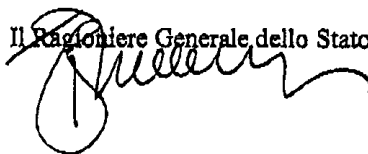
"2. Una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentare e forestali per l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, può essere destinata, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentare e forestali, al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione della canapa, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e alla individuazione di corretti processi di meccanizzazione. "

In merito agli articoli 4, 7, 8 e 10, si prende atto di quanto rappresentato dal predetto Dicastero in merito alla possibilità di svolgere le attività previste con le risorse disponibili già previste a legislazione vigente.

In ogni caso, ferma restando l'esigenza che venga predisposta apposita relazione tecnica complessiva, sarebbe comunque necessario integrare il testo del provvedimento con una specifica clausola di invarianza finanziaria del seguente tenore:

"All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. "

Il Ragioniere Generale dello Stato



ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione. Atto n. 185.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE**

La V Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione,

premesso che:

quanto all'articolo 1, che ridefinisce la disciplina di cui alla legge 228/2012 in materia di sospensione legale della riscossione, non può condividersi l'eliminazione della lettera *f*) del vigente comma 538 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 («qualsiasi altra causa di inesigibilità del credito»), recante la disciplina della sospensione legale della riscossione; la soppressione della disposizione infatti penalizza i contribuenti impedendogli di ottenere la tutela prevista; inoltre la soppressione del termine di 60 giorni previsto per rispondere al debitore in merito alla richiesta di sospensione rischia di determinare un allungamento dei tempi necessari per la conclusione della procedura di riscossione, con conseguenti effetti negativi in termini di cassa;

in relazione all'articolo 2, la disposizione non solo non attua le indicazioni contenute nella legge delega (articolo 6, comma 5, lettera *c*), ma l'incremento del periodo di dilazione porterebbe ad un minor gettito in termini di cassa, che potrebbe non essere compensato dalla maggiore adesione dei contribuenti ipotizzata;

in relazione all'articolo 3, appare eccessiva la prevista decadenza dalla rateazione nel caso omesso pagamento di

una sola rata; allo stesso modo non può confermarsi la previsione che prevede la decadenza dalla rateazione in caso di tardivo versamento non superiore a 15 giorni; inoltre il minor ammontare derivante dalla riduzione delle sanzioni, potrebbe non essere compensato dai potenziali effetti positivi sulla riscossione coatta;

in relazione all'articolo 9, recante la disciplina degli oneri di funzionamento del servizio di riscossione nazionale, seppure esso comporti la riduzione degli aggi attualmente applicabili, non può in nessun modo accettarsi la commisurazione dell'onere di riscossione a carico del debitore alle «somme iscritte a ruolo», peraltro in un contesto nel quale il costo dell'attività di riscossione non è a sua volta parametrato al valore del credito da riscuotere, dovendosi invece preferire un parametro che tenga conto dell'onere economico effettivamente sostenuto dall'Agente per lo svolgimento dell'attività di riscossione coattiva; potrebbero prefigurarsi effetti di maggior onere per la corresponsione dell'aggio a carico dell'amministrazione creditrice;

in relazione all'articolo 10, anche qui la modifica apportata dalla disposizione al comma 3 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 appare eccessivamente gravosa per il contribuente, senza che tra l'altro alcuna conferma in merito a una possibile incremento dell'ammontare incassato dall'attività di riscossione; inoltre in attuazione della delega andrebbero previste ipotesi di sospensione della rateazione in

casi di comprovato stato di indigenza o difficoltà economica tale da garantire il cosiddetto minimo vitale;

in sostanza dunque, le misure adottate non realizzano di fatto alcun miglioramento della procedura di riscossione ma, al contrario finiscono per incidere negativamente sul contribuente con il paradossale effetto di selezione avversa che da un lato riduce le tutele per il contribuente e dall'altro non solo provocherebbe alcun maggior gettito per le casse dello Stato, ma anzi potrebbe addirittura comportare una riduzione del gettito stesso,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

subordinato alle seguenti condizioni:

a) All'articolo 1:

1) sostituire la vigente lettera f) con la tipizzazione di ipotesi frequenti di illegittimità del ruolo, facilmente verificabili dall'ente creditore, tra cui:

a. omessa notifica del titolo presupposto dell'iscrizione a ruolo;

b. prescrizione o decadenza sopravvenuta alla formazione del ruolo;

c. illegittimità formale del ruolo e degli atti della riscossione e di esecuzione.

2) estendere la presentazione della dichiarazione di cui al comma 538 anche a casi di inesigibilità del credito successivi alla formazione del ruolo, imputabili direttamente al concessionario della riscossione;

3) specificare che la procedura prevista dalle disposizioni in commento non preclude la successiva proposizione del ricorso alle competenti autorità giudiziarie; al riguardo, sarebbe opportuna la uniformazione del termine per presentare la dichiarazione al termine di 60 giorni per proporre il ricorso e la sospensione del

termine per impugnare in caso di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538;

4) in alternativa, al superiore punto n. 3), prevedere la impugnabilità del provvedimento di rigetto della dichiarazione innanzi alla competenti autorità giudiziarie, non limitando in tal modo il diritto di difesa del contribuente. Al riguardo si potrebbe anche valutare l'opportunità di estendere alle controversie contro gli atti della riscossione dell'istituto del reclamo, già previsto per l'impugnazione degli atti impositivi di valore non superiore a 20.000 euro;

b) all'articolo 2:

1) uniformare la rateazione conseguente all'iscrizione a ruolo alla rateazione in caso adesione all'avviso bonario *ex* articoli 36-*bis* e 36-*ter* decreto del Presidente della Repubblica 600/1972 nonché a seguito di accertamento con adesione o definizione per acquiescenza dell'accertamento;

c) all'articolo 3:

1) ampliare il numero di rate non pagate, almeno tre, a cui far conseguire la decadenza dalla rateazione;

2) ampliare a 30 giorni il termine per il pagamento delle rate scadute;

d) all'articolo 9:

1) quantificare il costo dell'attività di riscossione non in proporzione del credito da riscuotere ma in relazione all'onere economico effettivamente sostenuto dall'Agente per lo svolgimento dell'attività di riscossione coattiva;

2) prevedere che la cartella di pagamento, a pena di nullità, specifichi in maniera analitica gli interessi applicati, la percentuale ed il calcolo ed il periodo di riferimento;

3) prevedere l'applicazione, in caso di ritardo nel pagamento, dei soli interessi al tasso legale e non degli interessi moratori;

e) all'articolo 10:

1) sopprimere la prevista riduzione da « otto » a « cinque », del numero di rate

impagate che fa scattare la decadenza dalla rateazione;

2) introdurre ipotesi di sospensione della rateazione in casi di comprovato stato di indigenza o difficoltà economica tale da garantire il solo minimo vitale.

Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.